



Sig.
Date viaggio
Destinazione

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE POLIZZA n. 204700

Annullamento Viaggio



Global Assistance

NORME CHE REGOLANO LE PRESTAZIONI E LE GARANZIE ASSICURATIVE

DEFINIZIONI

ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE:

il marchio commerciale registrato di AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, che identifica la Società stessa.

ASSICURATO:

il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

DOMICILIO:

il luogo in cui l'Assicurato ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.

FAMILIARE:

il coniuge di diritto o di fatto (purché risultante da regolare certificazione), figli, padre, madre, patrigno, matrigna, suoceri, fratelli, sorelle, nonni, cognati, generi, nuore, zii, cugini fino al 1° grado e nipoti fino al 3° grado di parentela dell'Assicurato.

SCOPERTO:

la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico, calcolata in percentuale.

INFORTUNIO:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali oggettivamente constatabili, le quali abbiano come conseguenza la morte, un'invalidità permanente oppure un'inabilità temporanea.

MALATTIA:

l'alterazione dello stato di salute constatato da un'autorità medica competente non dipendente da infortunio.

RESIDENZA:

il luogo in cui l'Assicurato ha la sua dimora abituale.

RICOVERO:

degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento (day hospital e pronto soccorso esclusi).

SINISTRO:

il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ/IMPRESA:

AWP P&C S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, identificata con marchio ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE.

VIAGGIO:

il viaggio, il soggiorno o la locazione, risultante dal relativo contratto o documento di viaggio.

NORME CHE REGOLANO LA GARANZIA ASSICURATIVA

1. Decorrenza - Scadenza - Operatività

La garanzia assicurativa decorre ed è valida:

- per gli Assicurati residenti e/o domiciliati, anche temporaneamente, in Italia;
- dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi, fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto;

La copertura assicurativa non è operativa nei casi in cui le garanzie contrattualmente previste debbano essere prestate in condizioni tali da violare una qualsiasi legge che possa comportare sanzioni ai sensi delle norme e dei Regolamenti emanati dalle Nazioni Unite, dall'Unione Europea o da qualsiasi altra normativa applicabile.

2. Forma delle Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dell'Assicurato, ad eccezione della preventiva chiamata alla Centrale Operativa, devono essere fatte per iscritto.

3. Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi al pacchetto assicurativo sono a carico dell'Assicurato.

4. In caso di sinistro

--- Avvertenza ---

L'Assicurato o chi per lui deve:

- dare avviso ad Allianz Global Assistance secondo quanto previsto nelle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 Cod. Civ.);
- dare avviso a tutti gli eventuali altri assicuratori, in caso di stipulazione di più polizze a garanzia dello stesso rischio, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.);
- mettere a disposizione di Allianz Global Assistance tutta la documentazione utile alle indagini ed alle verifiche del caso.

5. Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

6. Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

- a) danni causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, incidenti dovuti a ordigni di guerra, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, situazioni di conflitto armato, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;
- b) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- c) coprifuoco, blocco delle frontiere, embargo, rappresaglie, sabotaggio;
- d) confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o "de facto") o altra autorità nazionale o locale;
- e) atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sole o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;
- f) viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente, viaggi estremi in zone remote, raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- i) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- j) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- k) fallimento del Vettore o di qualsiasi fornitore;
- l) dolo o colpa grave dell'assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) errori od omissioni in fase di prenotazione o impossibilità di ottenere il visto o il passaporto;
- o) abuso di alcolici e psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti od allucinogeni;

- p) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- q) suicidio o tentativo di suicidio;
- r) Virus da Immunodeficienza Umana (HIV), Sindrome da Immunodeficienza Acquisita (AIDS) e patologie sessualmente trasmissibili;
- s) guida di veicoli per i quali è prescritta una patente di categoria superiore alla B e di natanti a motore per uso non privato;
- t) epidemie aventi caratteristica di pandemia (dichiarata da OMS), di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile. A solo titolo esemplificativo e non limitativo: chiusura di scuole e aree pubbliche, limitazione di trasporti pubblici in città, limitazione al trasporto aereo;
- u) quarantene.

7. Esagerazione Dolosa del Danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno perde il diritto all'indennizzo.

8. Diritto di Surroga

Allianz Global Assistance si intende surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

NORMATIVA PARTICOLARE

1. ANNULLAMENTO VIAGGIO

1.1 - OGGETTO

Allianz Global Assistance rimborsa l'Assicurato, tutti i suoi familiari e "uno" dei compagni di viaggio, iscritti al medesimo viaggio ed assicurati con la polizza n. **204700**, delle somme pagate (esclusi i costi di gestione pratica) ed a loro non rimborsabili, trattenute dal Tour Operator in base alle Condizioni di Partecipazione al viaggio, se il viaggio stesso non può essere iniziato in seguito ad uno dei seguenti motivi documentati, involontari e non prevedibili al momento della prenotazione:

- a) malattia, infortunio o decesso:
 - dell'Assicurato o di un suo familiare;
 - del compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto sulla medesima pratica;
 - del socio/contitolare della ditta o studio associato dell'Assicurato, o del suo diretto superiore;
- b) impossibilità di usufruire delle ferie già pianificate, a seguito di licenziamento o sospensione dal lavoro (cassa integrazione, mobilità ecc.) dell'Assicurato o sua nuova assunzione;
- c) danni materiali a seguito di incendio, furto con scasso o avverse condizioni meteorologiche, che colpiscano i beni immobili dell'Assicurato od i locali ove questi svolge la propria attività commerciale, professionale od industriale, tali da rendere necessaria la sua presenza;
- d) impossibilità di raggiungere il luogo di partenza dal luogo di residenza, a seguito di avverse condizioni meteorologiche verificatesi nel luogo di residenza e dichiarate dalle competenti Autorità, o di incidente al mezzo di trasporto durante il percorso verso il luogo di partenza. Sono coperti, in questi casi, anche gli eventuali maggiori costi sostenuti per acquistare nuovi biglietti di viaggio in sostituzione di quelli non utilizzabili;
- e) intimazione a comparire avanti l'Autorità Giudiziaria quale testimone, o convocazione a giudice popolare, trasmesse all'Assicurato in un momento successivo all'iscrizione al viaggio;
- f) convocazione davanti alle competenti Autorità per le pratiche di

- adozione di un minore;
- g) furto dei documenti necessari all'espatrio, quando sia comprovata l'impossibilità materiale per il loro rifacimento.

Si precisa che:

- **devono intendersi quali avverse condizioni meteorologiche i fenomeni della natura che non abbiano le conseguenze catastrofiche caratteristiche dei fenomeni espressamente previsti all'articolo 1.3. Esclusioni – lett. k);**
- **tra le malattie accettate come causa di annullamento, devono intendersi ricomprese le recidive imprevedibili di patologie preesistenti all'iscrizione al viaggio, non aventi carattere evolutivo.**

1.2 - SCOPERTO

Il rimborso della penale è effettuato a termini di polizza e fino alla concorrenza del capitale assicurato:

- a) **senza deduzione di alcuno scoperto** per rinunce a seguito di ricovero ospedaliero o decesso;
- b) per tutte le altre causali, con la deduzione di uno scoperto:
 - b.1 del **15%**, con un minimo in ogni caso di **€ 50,00**, se l'Assicurato denuncia telefonicamente o a mezzo internet il sinistro entro **72 ore** dal verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, così come indicato nella Sezione In caso di sinistro;
 - b.2 del **30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00** in mancanza di denuncia telefonica o internet del sinistro o se la denuncia telefonica o internet non è stata inoltrata **entro 72 ore** dal giorno in cui si è verificato l'evento che causa la rinuncia al viaggio;
 - b.3 del **30%, con un minimo in ogni caso di € 100,00** nel caso di rinuncia per malattia senza ricovero ospedaliero, qualora non venga consentito ad Allianz Global Assistance l'accertamento, tramite medico fiduciario della compagnia, dello stato di salute della persona la cui infermità è all'origine della rinuncia.

1.3 – ESCLUSIONI (ad integrazione dell'art. 6 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie)

E' esclusa dall'assicurazione ogni conseguenza derivante da:

- a) un evento non espressamente previsto dall'art. 1.1 – Oggetto;
- b) infortuni e malattie preesistenti all'iscrizione al viaggio (salvo quanto previsto all'ultimo capoverso del precedente art. 1.1 – Oggetto;
- c) patologie della gravidanza, se questa è iniziata antecedentemente alla prenotazione;
- d) motivi professionali, salvo quanto disposto alla lett. "b" del precedente art. 1.1 – Oggetto.

1.4 – DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'operatività della garanzia è subordinata alle seguenti disposizioni e limiti di risarcimento, ovvero:

- a) fino alla concorrenza del capitale assicurato, nel limite di **€ 15.000** per persona e **€ 60.000** per pratica;
- b) qualora il viaggio venga annullato in un momento successivo al verificarsi di una delle cause previste al precedente art. 1.1 – Oggetto, Allianz Global Assistance rimborsa la penale prevista alla data in cui tale causa si è manifestata, purché non superiore a quella effettivamente applicata (art. 1914 C.C.). In caso di malattia, la data di manifestazione della causa coincide con la data di attestazione della patologia. La maggior penale addebitata a seguito di ritardo nella comunicazione di rinuncia al viaggio rimarrà a carico dell'Assicurato;
- c) qualora l'Assicurato sia iscritto ad un medesimo viaggio con due o più persone, non familiari, o con un gruppo precostituito o con altri nuclei familiari, in caso di annullamento la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, per "uno" dei compagni di viaggio;

- d) Allianz Global Assistance ha diritto di subentrare nel possesso dei titoli di viaggio non utilizzati, riservandosi il diritto di ridurre l'indennizzo di un importo pari ai recuperi effettuati dall'Assicurato stesso;
- e) in caso di malattia o infortunio di una delle persone indicate ai predetti articoli, è data facoltà ai medici di Allianz Global Assistance di effettuare un controllo medico.

1.5 - DECORRENZA DELLA GARANZIA

La garanzia decorre dal momento della prenotazione o della conferma documentata dei servizi ed è operante fino alla fruizione del primo servizio contrattualmente previsto.

2. IN CASO DI SINISTRO

Al verificarsi dell'evento che causa la rinuncia al viaggio, l'Assicurato, o chi per esso, deve:

- a) annullare **immediatamente** il viaggio, direttamente o tramite l'Agenzia dove è stato prenotato;
- b) **entro 72 ore dal momento in cui si è verificato l'evento che causa la rinuncia al viaggio inoltrare ad ALLIANZ GLOBAL ASSISTANCE denuncia telefonica al numero 02 266 09 327 (attivo 24 ore su 24) o via Internet sul sito www.ilmiosinistro.it,** indicando:
 - cognome, nome, indirizzo e recapito telefonico delle persone che rinunciano al viaggio;
 - circostanze e motivo della rinuncia (in caso di malattia precisare tipo di patologia, eventuale diagnosi e prognosi);
 - data di partenza prevista;
 - costo del viaggio per persona;
 - numero di polizza n° **204700**. In caso di adesione alla polizza ESTENSIONE ANNULLAMENTO BEST TOURS ITALIA, indicare anche il corrispondente numero di polizza;
 - numero di pratica Best Tours Italia (riportato sulla conferma di prenotazione inoltrata da Best Tours Italia presso l'agenzia prima del viaggio);
 - in caso di rinuncia a seguito di malattia senza ricovero ospedaliero, indicare il luogo di reperibilità dell'assicurato e della persona la cui malattia è all'origine della rinuncia al viaggio, per consentire l'accertamento da parte del medico fiduciario di Allianz Global Assistance. A seguito della denuncia verrà rilasciato all'assicurato il numero di sinistro che dovrà essere riportato come riferimento nelle successive comunicazioni ad Allianz Global Assistance
- c) successivamente alla denuncia telefonica o Internet e comunque **entro 10 giorni** far pervenire ad **AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia** – Servizio liquidazione danni – Casella postale 1717 – Via Cordusio 4 - 20123 MILANO:
 - documentazione provante la causa della rinuncia, in originale (se di ordine medico il certificato deve riportare la patologia e l'indirizzo ove è reperibile la persona ammalata od infortunata);
 - documentazione attestante il legame tra l'Assicurato e l'eventuale altro soggetto che ha determinato la rinuncia, in copia;
 - contratto di viaggio con ricevute di pagamento, in copia;
 - estratto conto di prenotazione e di penale emessi da Best Tours Italia, in copia.

Per richieste di rimborso inviare comunicazioni e documentazione, esclusivamente a mezzo posta a:

AWP P&C S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Casella Postale 1717
Via Cordusio, 4 - 20123 Milano

• Per una più tempestiva e sicura liquidazione del sinistro, si rende indispensabile la precisa indicazione delle coordinate bancarie e Codice Fiscale dell'Assicurato, al fine di poter predisporre il pagamento del risarcimento mediante bonifico.

• Seguire attentamente le istruzioni riportate sul Certificato di Assicurazione è fondamentale per una corretta e rapida liquidazione del danno

Per tutte le informazioni relative ad eventuali sinistri vi invitiamo a consultare il sito web www.ilmiosinistro.it

Nota informativa al Contraente - predisposta ai sensi dell'art.185 D. Lgs. 7.9.2005 N. 209 ed in conformità con quanto disposto dal Regolamento Isvap n. 35 del 26 maggio 2010

La presente "Nota Informativa" ha lo scopo di fornire al Contraente (persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione), all'Assicurato e a tutti i soggetti portatori di un interesse alla copertura assicurativa tutte le informazioni preliminari necessarie al fine di pervenire ad un fondato giudizio sui diritti e gli obblighi contrattuali, in conformità all'art. 185 D.Lgs. 7.9.2005 n. 209. La presente nota è redatta in Italia in lingua italiana, salva la facoltà del Contraente di richiederne la redazione in altra lingua.

1) Informazioni Relative alla Società

- **Denominazione Sociale e forma giuridica della Società (Impresa Assicuratrice)**
L'Impresa Assicuratrice è **AWP P&C S.A.**
Sede Legale
T, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France
Registro delle Imprese e delle Società Francesi nr. 519490080
Capitale Sociale sottoscritto € 17.287.285
- **Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni**
Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP) il 1 febbraio 2010
- **Rappresentanza Generale per l'Italia**
Piazzale Lodi 3, CAP 20137, Milano ITALIA
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano nr. 07235560963 - Rea 1945496
- **Recapito Telefonico – Sito Internet – Indirizzo e-mail**
02/23.695.1 - www.allianz-global-assistance.it – info@allianz-assistance.it
- **Abilitazione all'esercizio delle assicurazioni**
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta il 3 novembre 2010, al nr. I.00090, all'appendice dell'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I

2) Informazioni Relative al Contratto

- **Legislazione applicabile al contratto**
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque la facoltà prima della conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa.
La Società propone di scegliere la legislazione italiana.
Resta comunque ferma l'applicazione di norme imperative del diritto italiano.
- **Prescrizioni dei diritti derivanti dal contratto**
Ogni diritto dell'Assicurato nei confronti di AWP P&C S.A. derivanti dal presente contratto si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto, ai sensi dell'art. 2952 del C.C.
- **Reclami in merito al contratto**
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto (posta, fax ed e-mail) alla Società:

Servizio Qualità

AWP P&C S.A. – RAPPRESENTANZA GENERALE PER L'ITALIA

P.le Lodi 3 - 20137 MILANO (Italia)

ax: +39 02 26 624 008

e-mail: Quality@allianz-assistance.it

Qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (RM), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".

Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, cercare un accordo amichevole mediante sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.

- Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.

Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al seguente sito internet: <http://ec.europa.eu/finance/fin-net/>

3) Informazioni in Corso di Contratto

Qualora nel corso della durata contrattuale dovessero intervenire variazioni inerenti alle informazioni relative alla Società e/o quella relativa al contratto, la Società si impegna a comunicarle tempestivamente al Contraente, nonché fornire ogni necessaria precisazione.

Informativa privacy sulle Tecniche di comunicazione a distanza (ex D.Lgs. n. 196 del 30/6/03)

Per rispettare la legge sulla privacy La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti. La nostra azienda deve acquisire (o già detiene) alcuni dati che La riguardano. I dati forniti da Lei stesso o da altri soggetti sono utilizzati, al fine di gestire i dati assicurativi anche con l'obiettivo della lotta alle frodi, da AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, titolare del trattamento, da società del medesimo Gruppo in Italia e da terzi a cui essi verranno comunicati al fine di fornirLe le informazioni, da Lei richieste, anche mediante l'uso di fax, del telefono anche cellulare, della posta elettronica o di altre tecniche di comunicazione a distanza.

Qualora ci trovassimo nella necessità di trattare i suoi dati sensibili senza il suo consenso, questi saranno oggetto di trattamento solo in ossequio a quanto previsto dal "Codice in materia di protezione dei dati personali" sopra citato e in particolare per dare esecuzione al contratto in cui Lei è parte o a seguito di Sue richieste specifiche o per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica Sua o di Terzi escludendo qualsiasi altra finalità.

Senza i Suoi dati, non potremmo fornirLe il servizio in tutto o in parte.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni e le informazioni da Lei eventualmente richieste. Utilizziamo le tecniche di comunicazione a distanza sopracitate anche quando comunichiamo, per i fini previsti dalla polizza, taluni di questi dati ad altre aziende del nostro stesso settore, in Italia e all'estero e ad altre aziende del nostro stesso Gruppo, in Italia e all'estero.

Per erogare taluni servizi, utilizziamo soggetti di nostra fiducia che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica ed organizzativa, operanti in Italia, nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea.

Alcuni di questi soggetti sono nostri diretti collaboratori e svolgono la funzione del responsabile del nostro trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia quali fornitori esterni e risultano distinti titolari del trattamento dati.

Si tratta, in modo particolare, di soggetti facenti parte del gruppo Allianz S.E.: in Italia, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione nell'Unione Europea e al di fuori dell'Unione europea; società di servizi postali.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia - Servizio Privacy – P.le Lodi 3, 20137 Milano o al numero fax 02 26624019 e-mail: privacy@allianz-assistance.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere. La comunichiamo, pertanto, che la presente informativa comprende anche la trasmissione a queste categorie ed il trattamento dei dati da parte loro ed è necessario per il perseguimento delle finalità di fornitura delle prestazioni. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento. Per l'esercizio dei suoi diritti può rivolgersi ad AWP P&C S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Servizio Privacy, P.le Lodi 3, 20137 Milano, fax 02 26624019, e-mail privacy@allianz-assistance.it

AWP P&C S.A.
Sede Legale -7, Dora Maar, 93400 Saint-Ouen - France - Capitale Sociale € 17.287.285

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP)
Il 1 febbraio 2010 - Registro delle Imprese e delle Società Francesi n. 519490080

Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia: 20137 Milano (Italia) - P.le Lodi, 3
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 07235560963 - Rea 1945496
E-mail: info@allianz-assistance.it - www.allianz-assistance.it/corporate
Società abilitata all'esercizio dell'attività Assicurativa in Italia in regime di stabilimento, iscritta in data 3 novembre 2010, al n. I.00090 dell'appendice all'albo Imprese Assicuratrici, Elenco I